



Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale

Direzione Generale per i Servizi ai Cittadini all'Estero e le Politiche Migratorie

LA VICE DIRETTRICE GENERALE

- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modificazioni, concernente l'Ordinamento dell'Amministrazione degli Affari Esteri;
- VISTO** il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 17 dicembre 2021, n. 1202/2753 registrato alla Corte dei Conti il 29 dicembre 2021 con n. 3079, che disciplina le articolazioni interne delle strutture di primo livello dell'Amministrazione centrale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
- VISTO** il quadro d'insieme della normativa in materia di contabilità generale dello Stato e di amministrazione del patrimonio derivante dai Regi Decreti 18 novembre 1923, n. 2440 e 23 maggio 1924, n. 827;
- VISTA** la Legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante innovazioni in tema di contabilità e finanza pubblica, nonché i più recenti orientamenti espressi dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135 e dalle ultime Leggi di Stabilità;
- IN ATTUAZIONE** degli obblighi derivanti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti amministrativi, in particolare l'art. 12 (*"La concessione di sovvenzioni, contributi [...] e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione e alla pubblicazione [...] dei criteri e delle modalità cui le Amministrazioni stesse devono attenersi"*);
- VISTA** la Legge 22 dicembre 1990, n. 401 art. 20, c. 2, lett. b), recante "Riforma degli Istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiane all'estero";
- VISTO** il Decreto Interministeriale 5 marzo 2009, n. 50, recante "Regolamento recante norme sull'erogazione dei contributi ad istituzioni scolastiche e universitarie straniere per la creazione e il funzionamento di cattedre di lingua italiana o per il conferimento di borse e viaggi di perfezionamento a chi abbia frequentato con profitto corsi di lingua e cultura italiana";

- VISTO** il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA** la Direttiva del Sig. Ministro - Direttiva generale per l'azione amministrativa e per la gestione dei Centri di Responsabilità del MAECI per l'anno 2026, n. 2336 dell'8 gennaio 2026, Registrata alla Corte dei Conti il 30/01/2026 al n. 345;
- VISTO** il D.M. MAECI del 18 novembre 2025, n. 1202/3408, registrato alla Corte dei Conti il 17 dicembre 2025, reg. n. 3263 con il quale sono disciplinate le articolazioni interne, distinte in unità e uffici, delle strutture di primo livello dell'amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, conformemente al decreto del Presidente della Repubblica del 19 maggio 2010, n. 95, come da ultimo modificato dal D.P.C.M. del 3 settembre 2025, n. 160;
- VISTO** il D.P.R. del 25 novembre 2025, n. 5112/50, registrato alla Corte dei Conti il 29 dicembre 2025, con cui al Ministro Plenipotenziario Silvia Limoncini sono state conferite le funzioni di Direttore Generale per i Servizi ai cittadini all'estero e le Politiche migratorie a decorrere dal 1° gennaio 2026;
- VISTO** il D. M. MAECI n. 9 del 19 gennaio.2026 registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio del MEF in data 20 febbraio 2026 con il n. 63 e registrato alla Corte dei Conti in data 27 febbraio 2026 con il n. 547, con il quale la Ministra Plenipotenziaria Samuela Isopi è stata nominata Vice Direttore Generale / Direttore Centrale per le Politiche migratorie e la formazione italiana nel mondo;
- VISTO** il D.M. MAECI del 3 dicembre 2025, n. 5112/3540, vistato dall'UCB – visto n. 671 del 31 dicembre 2025 – registrato alla Corte dei Conti il 13 gennaio 2026, reg. n. 137, con cui al Consigliere di Ambasciata Filippo Romano sono state conferite le funzioni di Capo dell'Ufficio V della Direzione Generale per i Servizi ai cittadini all'estero e le Politiche migratorie, a decorrere dal 1° gennaio 2026;
- VISTA** la L. n. 199 del 30 dicembre 2025, recante “Bilancio di previsione della Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”, pubblicata sulla G.U. del 30 dicembre 2025 n. 301, supplemento ordinario n. 42/L;
- VISTO** il D.M. MEF del 30 dicembre 2025, pubblicato nella G.U. Serie Generale del 31 dicembre 2025 n. 302, supplemento ordinario n. 43, con il quale è stata effettuata la ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e per il triennio 2026-2028;
- VISTO** il D.M. MAECI del 13 dicembre 2026, n. 5216/1, con il quale il Sig. Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha effettuato l'attribuzione delle risorse finanziarie nonché di quelle umane e strumentali ai Dirigenti Generali titolari dei Centri di Responsabilità, per l'anno 2026;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, recante norme sulla “riorganizzazione del Ministero degli affari esteri, come da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica del 3 settembre 2025, n. 160;

VISTO il D.M. MAECI del 20 gennaio 2026, n. 4100/01, con il quale le risorse finanziarie, umane e materiali attribuite alla D.G.I.T. con il D.M. del 13 gennaio 2026 n. 5216/1 sono ripartite, con i correlati poteri di spesa, per la Missione 4 e Programma 8 tra i Capi degli Uffici di livello dirigenziale e delle Unità per l’esercizio finanziario 2026;

RITENUTO di individuare i criteri generali per la distribuzione delle risorse attribuite, a cui l’Ufficio V della Direzione Generale per i Servizi ai cittadini all’estero e le Politiche migratorie dovrà attenersi nella ripartizione dei fondi a propria disposizione sul capitolo 2562 piano gestionale 2 dello stato di previsione del Ministero Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;

DECRETA

Articolo 1 – Oggetto e scopo del decreto

1.1 Oggetto e ambito di applicazione

Il presente decreto definisce i criteri, i parametri e le procedure per la ripartizione e l’erogazione dei fondi iscritti sul capitolo 2562 piano gestionale 2 dello stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, di competenza dell’Ufficio V DGIT.

1.2 Finalità dei contributi

Le risorse sono destinate a promuovere la diffusione della lingua italiana nel mondo attraverso:

- il sostegno alla creazione e al funzionamento di cattedre di italiano presso istituzioni scolastiche straniere non paritarie;
- il sostegno all’organizzazione di viaggi di perfezionamento per studenti che abbiano frequentato con profitto corsi di lingua e cultura italiana presso istituzioni scolastiche straniere non paritarie.

1.3 Procedure annuali

Per ciascun esercizio finanziario, la Direzione Generale per i Servizi ai cittadini all’estero e le Politiche migratorie invierà a tutte le sedi diplomatico-consolari un apposito messaggio ministeriale contenente le istruzioni operative, i termini e le modalità per la presentazione delle domande di contributo.

Articolo 2 – Modalità di presentazione delle domande di contributo

2.1 Procedure di richiesta e rendicontazione

Le istituzioni scolastiche interessate ad accedere ai contributi oggetto del presente decreto dovranno

presentare motivata domanda, da redigere su apposito modulo che, per il tramite della locale rappresentanza diplomatica, sarà trasmessa all'Ufficio V corredata da apposito motivato parere della rappresentanza stessa.

L'importo erogato dal MAECI non potrà eccedere quanto approvato dalla rappresentanza di riferimento che valuterà la congruità della richiesta rispetto al progetto presentato, in conformità con i criteri stabiliti all'articolo 4.

Per le istituzioni che abbiano già beneficiato di fondi (ex capitolo 2619 p. g. 2), la presentazione di una nuova domanda è subordinata alla regolare rendicontazione dell'attività precedente. Tale relazione a consuntivo deve essere redatta su apposito modello predisposto da questo Ufficio V, firmata dal rappresentante legale e inviata alla rappresentanza diplomatica. Quest'ultima, a cura del Capo Missione, completerà il documento con una relazione tecnica sull'effettivo utilizzo dei fondi, come previsto dall'art. 11.1 del presente decreto e dall'art. 4 del D.I. n. 50/2009. In assenza della rendicontazione finale non sarà possibile dar seguito alla nuova richiesta di contributo.

Articolo 3 - Criteri di selezione delle richieste

3.1 Istruttoria e selezione territoriale

L'istruttoria e la selezione preliminare delle istanze sono affidate alle Ambasciate, agli Uffici consolari o agli Istituti Italiani di Cultura competenti per territorio. Tali sedi valutano l'efficacia dei progetti e le loro ricadute strategiche sulla promozione della lingua e della cultura italiana nel Paese di riferimento.

Il processo di selezione deve conformarsi alle procedure stabilite dal Decreto Interministeriale n. 50 del 5 marzo 2009 e attenersi alle indicazioni operative fornite dall'Ufficio V DGIT tramite il successivo messaggio ministeriale annuale.

Articolo 4 – Criteri di valutazione

4.1 Modalità di erogazione

L'assegnazione dei contributi alle istituzioni scolastiche straniere — destinati al sostegno di cattedre di lingua italiana — è subordinata alla valutazione delle istanze ricevute. L'entità del finanziamento sarà parametrata al punteggio complessivo ottenuto, calcolato sulla base dei criteri di merito definiti al successivo punto 4.5.

4.2 Criteri di priorità

Nella ripartizione delle risorse, verrà data precedenza alle seguenti priorità:

- a. richieste provenienti da istituzioni situate in paesi legati all'Italia da accordi di cooperazione culturale. Particolare attenzione sarà rivolta alle intese che prevedano stanziamenti

specifici nelle relative leggi di ratifica, entro i limiti dei fondi stanziati.

Per garantire un'equa ripartizione delle risorse, qualora presso l'istituzione richiedente siano già in servizio docenti ministeriali inviati dal MAECI (ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. 64/2017), il punteggio finale subirà una riduzione di tre punti per ciascuna unità di personale MAECI già assegnata, fino a un massimo di 6 punti.

- b. richieste provenienti da istituzioni scolastiche attive in circoscrizioni consolari prive di altre componenti del Sistema della Formazione Italiana nel Mondo (SIFM). Nello specifico, si farà riferimento all'assenza di soggetti di cui all'art. 3, comma 1 del D.Lgs. 64/2017, quali scuole statali, paritarie o non paritarie all'estero, associazioni di scuole italiane, corsi gestiti da enti promotori e altre iniziative certificate per la diffusione della lingua e cultura italiana.
- c. l'opportunità di compensare, laddove possibile, eventuali riduzioni o soppressioni di posti nel contingente del personale scolastico destinato all'estero.

4.3 Parametri di costo e vigilanza

Nella quantificazione del contributo, si terrà conto del costo orario medio di un docente assunto localmente nella medesima sede dell'istituzione richiedente. Le sedi sono tenute ad approfondire e vigilare su tale parametro, che dovrà risultare omogeneo per tutte le istituzioni scolastiche operanti nella stessa circoscrizione consolare.

4.4 Tipologia di insegnamento e condizioni di sostegno

L'insegnamento della lingua italiana può essere configurato come curricolare (obbligatorio o opzionale) o extracurricolare facoltativo.

Il sostegno ai corsi extracurricolari è ammesso esclusivamente se finalizzato all'integrazione dello studio dell'italiano nel piano di studi ordinario entro un triennio. A tal fine, l'istituzione scolastica dovrà sottoscrivere una formale dichiarazione d'impegno il cui effettivo adempimento sarà oggetto di verifica da parte della rappresentanza diplomatica competente nonché da questo Ufficio V.

4.5 Criteri di valutazione e parametri di punteggio

Fatte salve le priorità stabilite al punto 4.2, la valutazione delle istanze avverrà sulla base dei parametri sotto elencati. A ciascuna richiesta sarà assegnato un punteggio complessivo, compreso tra un minimo di 1 e un massimo di 100 punti, così ripartito:

Categoria I – Profili quantitativi e qualitativi (fino a 75 punti)

- **Consistenza della popolazione scolastica (max 20 punti):**

Verrà attribuito 1 punto ogni dieci studenti iscritti ai corsi, alle classi o alle sezioni di italiano al momento della domanda. Non sono ammissibili richieste per cattedre con un numero di frequentanti inferiore a **dodici studenti per classe**.

- **Andamento delle iscrizioni (max 10 punti):**

Per le istituzioni già beneficiarie di contributi, si valuterà il trend di crescita: 1 punto ogni incremento del 5% nel numero degli studenti di italiano rispetto all'anno precedente.

- **Carico orario dell'offerta formativa (max 20 punti):**

Punteggio assegnato in base al numero complessivo di ore annue dedicate all'insegnamento della lingua italiana o di altre discipline veicolate in italiano.

Il punteggio sarà assegnato secondo i seguenti scaglioni:

- **5 punti:** da 60 a 99 ore annuali;
- **10 punti:** da 100 a 149 ore annuali;
- **15 punti:** da 150 a 200 ore annuali;
- **20 punti:** oltre le 200 ore annuali.

- **Inquadramento didattico dell'insegnamento (max 15 punti):**

Il punteggio è differenziato in base allo *status* della disciplina nel piano dell'offerta formativa:

- **15 punti:** Lingua italiana come materia **curricolare obbligatoria**;
- **10 punti:** Lingua italiana come materia **curricolare opzionale**;
- **5 punti:** Lingua italiana come attività **extracurricolare facoltativa**.

- **Promozione delle certificazioni internazionali (max 10 punti):**

Verrà valorizzato l'impegno nel condurre gli studenti al conseguimento di certificazioni di competenza linguistica conformi al Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER).

Sarà attribuito **1 punto per ogni certificazione ottenuta** dagli studenti nell'anno scolastico precedente (fino ad un massimo di 10 punti), purché rilasciata esclusivamente dagli enti certificatori accreditati dal sistema CLIQ (Certificazione Lingua Italiana di Qualità):

- **CELI** (Università per Stranieri di Perugia);
- **CILS** (Università per Stranieri di Siena);
- **CERT.IT** (Università Roma Tre);
- **PLIDA** (Società Dante Alighieri).

Categoria II – Profili economici e cofinanziamento (fino a 15 punti)

- **Quota di compartecipazione alle spese per il personale docente:**

Il punteggio viene assegnato in base alla percentuale di copertura garantita dall'istituzione

richiedente rispetto alla spesa complessiva per le retribuzioni dei docenti. Gli scaglioni di punteggio sono così ripartiti:

- **6 punti:** per una quota compresa tra il **20% e il 39%**;
- **10 punti:** per una quota compresa tra il **40% e il 59%**;
- **12 punti:** per una quota compresa tra il **60% e il 69%**;
- **15 punti:** per quote superiori al **69%**.

Categoria III – Principio di rotazione (fino a 10 punti)

- **Storico dei contributi ricevuti:**

Al fine di favorire il ricambio dei beneficiari e sostenere le nuove iniziative, il punteggio è attribuito in modo inversamente proporzionale alla continuità del sostegno già ottenuto dal MAECI:

- **10 punti:** prima richiesta di contributo;
- **8 punti:** istituzioni che hanno ricevuto il contributo per **1 o 2 anni**;
- **6 punti:** istituzioni che hanno ricevuto il contributo per un periodo **da 3 a 5 anni**;
- **4 punti:** istituzioni che hanno ricevuto il contributo per un periodo **da 5 a 10 anni**;
- **2 punti:** istituzioni già beneficiarie per un periodo **superiore a 10 anni**.

4.6 Soglia minima di ammissibilità

Saranno ammesse alla fase di erogazione esclusivamente le istituzioni scolastiche che, a seguito della valutazione basata sui parametri sopra esposti, avranno totalizzato un punteggio pari o superiore a 50 punti.

4.7 Contributi per viaggi di perfezionamento

Le istituzioni scolastiche possono richiedere contributi per il conferimento di borse di studio destinate a viaggi di perfezionamento in Italia. Tali benefici sono riservati agli studenti della scuola secondaria di secondo grado che si siano distinti per profitto nei corsi di lingua e cultura italiana. L'erogazione di questi contributi è subordinata all'effettiva disponibilità finanziaria e non potrà comunque eccedere il 5% dello stanziamento complessivo. La valutazione delle istanze si baserà sulla coerenza del programma formativo proposto; sarà attribuita una priorità alle richieste provenienti da istituti i cui allievi abbiano partecipato a premi o competizioni promosse dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Articolo 5 – Limiti all'erogazione dei contributi**5.1 Limiti e massimali di finanziamento**

L'entità dei contributi è soggetta a precisi massimali calcolati sulla base del trattamento economico spettante ai lettori ministeriali:

- **Cattedre di lingua italiana:** Il contributo destinato alla creazione e al funzionamento delle cattedre non può eccedere, per ciascun esercizio finanziario, il 50% dell'assegno di sede lordo annuo previsto per un lettore in servizio nella medesima sede al 1° gennaio dell'anno di riferimento.
- **Viaggi di perfezionamento:** Il finanziamento per le borse di studio destinate ai viaggi di perfezionamento non può superare, in ogni singolo anno, l'importo corrispondente a due mensilità dell'assegno di sede lordo spettante a un lettore operante nella stessa circoscrizione alla data del 1° gennaio dell'anno di pertinenza.

Articolo 6 – Divieto di cumulabilità con altri contributi**6.1 Divieto di cumulo dei finanziamenti**

I contributi erogati a valere sul Capitolo 2562 p. g. 2 non sono cumulabili con ulteriori finanziamenti concessi per le medesime finalità e attività a valere sul Capitolo 3153 dello stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Articolo 7 – Modalità di conferimento dei contributi**7.1 Piano di riparto**

A seguito della valutazione delle istanze, l'Ufficio V DGIT redige il piano di riparto tenendo conto delle risorse disponibili sul Capitolo 2562 piano gestionale 2, definendo le quote spettanti a ciascun beneficiario.

7.2 Modalità di erogazione

Il pagamento dei contributi avviene in conformità al piano di riparto mediante ordinativi diretti accreditati all'Istituto Italiano di Cultura competente per territorio, ove presente, che provvede al successivo trasferimento delle risorse alle istituzioni scolastiche beneficiarie. Qualora non operi in loco un Istituto Italiano di Cultura, ovvero in presenza di motivate esigenze debitamente segnalate, l'ordinativo può essere accreditato all'Ambasciata o all'Ufficio consolare territorialmente competente.

In fase di presentazione della domanda la stessa rappresentanza deve inoltre specificare la sede di pagamento individuata per l'accredito, scegliendo tra Istituto Italiano di Cultura, Ambasciata o Ufficio Consolare.

7.3 Limiti di spesa

L'erogazione dei contributi è in ogni caso subordinata alla disponibilità dei fondi e avverrà fino ad esaurimento delle risorse stanziare per l'esercizio finanziario di riferimento.

7.4 Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, il procedimento di assegnazione è regolato dal D.l. 5 marzo 2009 n. 50 e dalle istruzioni operative contenute nel messaggio ministeriale che l'Ufficio V (DGIT) dirama annualmente alla rete diplomatico-consolare e agli Istituti Italiani di Cultura.

Articolo 8 – Responsabile del procedimento

8.1 Il Responsabile del procedimento, nonché delle relative attività di verifica e controllo, è individuato nella figura del Capo dell'Ufficio V della Direzione Generale per i Servizi ai cittadini all'estero e le Politiche migratorie (DGIT).

Articolo 9 – Valorizzazione del sostegno istituzionale

9.1 I soggetti beneficiari sono tenuti a dare adeguata visibilità al contributo ricevuto, menzionando il sostegno del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale in tutte le attività di comunicazione. Tale riferimento deve essere inserito nei materiali informativi, pubblicitari e promozionali, nonché in eventuali comunicazioni alla stampa e prodotti digitali relativi alle iniziative finanziate.

Articolo 10 – Obblighi di pubblicità e trasparenza

10.1 In conformità alle vigenti norme sulla trasparenza amministrativa, l'ufficio competente della Direzione Generale per i Servizi ai cittadini all'estero e le Politiche migratorie (DGIT) assicura il costante aggiornamento del portale istituzionale del MAECI. Saranno oggetto di pubblicazione le procedure e i criteri di gestione relativi al capitolo di spesa, nonché l'elenco dei contributi effettivamente erogati ai beneficiari per ciascun esercizio finanziario.

Articolo 11 – Disposizioni finali**11.1 Rendicontazione obbligatoria**

Le istituzioni beneficiarie sono tenute a presentare il rendiconto sull'impiego dei fondi entro l'anno successivo a quello di erogazione, secondo i termini e le modalità stabiliti dal MAECI. Tale obbligo sussiste indipendentemente dalla presentazione di una nuova richiesta di contributo per l'esercizio corrente.

11.2 Monitoraggio e valutazione

La rappresentanza diplomatico-consolare competente correda il consuntivo con una relazione tecnica volta a valutare l'efficacia dell'iniziativa e i risultati conseguiti, in conformità a quanto previsto dall'Articolo 2.1 del presente decreto.

11.3 Recupero delle somme

Le somme non utilizzate, non rendicontate o impiegate in modo difforme dalle finalità approvate devono essere recuperate a cura della sede e versate al Conto Corrente Valuta Tesoro (CCVT). La sede è tenuta a trasmettere all'Ufficio V tempestiva comunicazione dell'avvenuto versamento, allegando copia della relativa quietanza bancaria.

11.4 Vigilanza

Si richiama la massima attenzione delle sedi sulla necessità di verificare con rigore la veridicità delle dichiarazioni rese dalle istituzioni richiedenti in sede di istanza e di rendiconto.

11.5 Entrata in vigore e abrogazioni

Il presente decreto entra in vigore alla data della sua firma e annulla e sostituisce integralmente il precedente Decreto Direttoriale n. 4815/0276 del 17 febbraio 2025.

LA VICE DIRETTRICE GENERALE / DIRETTRICE CENTRALE PER LE POLITICHE
MIGRATORIE E LA FORMAZIONE ITALIANA NEL MONDO

Min. Plen. Samuela ISOPI